

STATUTO

**della "FONDAZIONE ARMONIA E SALUTE - Ente del Terzo Settore"
in forma abbreviata "FONDAZIONE ARMONIA E SALUTE - ETS"**

Art. 1 - Denominazione

E' operante, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, una Fondazione, senza scopo di lucro, denominata **"FONDAZIONE ARMONIA E SALUTE - Ente del Terzo Settore"** o, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE ARMONIA E SALUTE - ETS"**.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Roma, Via della Bufalotta n.174.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3 - Durata

La durata della presente Fondazione è illimitata.

Art. 4 - Scopo

La Fondazione, quale ente del terzo settore, persegue - senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Art. 5 - Oggetto

Nell'ambito dello scopo sopra enunciato, la Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui alle lettere a), b), c), h), i) e u) dell'art. 5 del CTS, e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, nell'ambito di quanto sopra e nel perseguimento dello scopo istituzionale di perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, la Fondazione:

= realizza strutture di accoglienza per persone con disturbi psichici che:

accolgano in maniera stabile un numero determinato di soggetti con disturbi psichici non limitandosi ad ospitarli, ma offrendo loro un'assistenza non solo medico-sanitaria ma anche sociale e morale;

accolgano, per periodi determinati, piccoli gruppi con propri operatori per offrire a soggetti con disturbi psichici un luogo armonioso e sereno dove trascorrere periodi di vacanza;

= promuove a favore dei medesimi soggetti di idonee iniziative di assistenza sociale e sanitaria e di intervenire per la difesa dei diritti civili, anche attraverso lo sviluppo di appositi programmi informativi, manifestazioni e comunicazioni;

= promuove speciali programmi per l'aiuto assistenziale ed anche economico dei soggetti con tali tipi di disturbo;

= promuove iniziative per la progettazione di ricerche di carattere scientifico, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, sulle disabilità di cui sopra;

= facilita la creazione di gruppi di volontariato in favore delle persone con disturbi psichici, sia per l'aiuto nella comunicazione, sia per l'assistenza personale;

= promuove riunioni scientifiche con la partecipazione di esperti, anche a livello internazionale, riguardanti problemi relativi ai disturbi psichici e mentali, l'assegnazione di premi agli inventori di apparecchi o tecniche per facilitare la comunicazione, la vita e l'autonomia dei soggetti colpiti da tali disturbi;

= cura la pubblicazione di un periodico della Fondazione;

= assegna premi e riconoscimenti alle personalità che con la loro opera hanno ben meritato nel campo della ricerca scientifica, della promozione civile e sociale dei minorati psichici o alla loro istruzione ed educazione;

= cura un Albo d'Oro dei Benefattori e dei Benemeriti della Fondazione che con le loro offerte e/o le loro attività aiutano la Fondazione medesima.

La Fondazione può svolgere, a norma dell'art.6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui

sopra, purchè secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e nei limiti definiti dal medesimo articolo 6, quali, in via esemplificativa:

= la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, che siano considerate necessarie e/o opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

= il compimento di tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, locative, ipotecarie, creditizie e finanziarie, esclusivamente nell'interesse della Fondazione e con esclusione del pubblico, necessarie o utili al conseguimento degli scopi della Fondazione e per la cui concreta individuazione sarà demandato il consiglio direttivo.

Art. 6 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione composto dai conferimenti di denaro, beni mobili o immobili ed altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori in sede di atto costitutivo;

- da successivi apporti destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;

- da elargizioni, comprese le donazioni e i lasciti testamentari, destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;

- dagli acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;

- dal risarcimento dei danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

- per decisione del Consiglio Direttivo, dalla destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte di entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività della Fondazione;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7 - Fondo di Gestione

La Fondazione finanzia le sue attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- apporti diversi da quelli specificatamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;

- elargizioni, comprese le donazioni e lasciti testamentari, non specificatamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;

- i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

- i proventi derivanti dal risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

- ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio;

- da contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, ai sensi dell'art. 7, comma 2 Codice del Terzo Settore.

Art. 8 - Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 9 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Comitato Tecnico Scientifico, ove nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale, ove la nomina si renda obbligatoria per legge.

Agli organi della Fondazione può essere attribuito un compenso nei limiti posti dall'articolo 8 comma 3 del CTS e salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile, nonché ad effettuare la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

I primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati dai fondatori, in ragione di un consigliere per ciascun fondatore, che potrà nominare anche se stesso. I successivi saranno nominati come appresso.

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, anche in caso di decadenza, revoca o dimissioni, di un

Consigliere, la nomina del nuovo Consigliere verrà effettuata

dagli altri superstiti congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo e ciascun consigliere dura in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni o salvo indicazione di tempo determinato all'atto della nomina.

Non possono essere nominati quali componenti del Consiglio Direttivo e se nominati decadono coloro i quali versino in causa di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c.

Del pari non possono essere nominati quali componenti del Consiglio Direttivo e se nominati decadono coloro i quali siano dichiarati falliti ovvero coloro i quali rivestano la qualifica di amministratore di altri enti e/o società dichiarati falliti in pendenza della loro carica.

La nomina dei primi Consiglieri è avvenuta contestualmente all'atto costitutivo della fondazione, mentre le eventuali successive nomine saranno comunicate alla fondazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

In caso di nomina a tempo determinato, i Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione, ed allo stesso compete di:

- gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- individuare le aree di attività della Fondazione;
- nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e disporne la revoca;
- nominare il Comitato Scientifico e indicare di anno in anno, per le attività di competenza dello stesso, le linee di programma e le relative risorse;
- nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili, sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo

scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

- provvede a suo insindacabile giudizio alla scelta degli operatori destinati ai servizi della Fondazione, nonché alla determinazione dell'importo di eventuali contributi da richiedere ai beneficiari dei servizi stessi o alle loro famiglie, nonché alle modalità di versamento dei contributi in parola;

- intrattenere rapporti con enti territoriali, con enti pubblici o privati, con facoltà di trattare con gli stessi e di stipulare accordi e convenzioni;

- provvedere alla consultazione di consulenti, collaboratori volontari e persone o enti che possono dare il loro contributo intellettuale o materiale per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, determinando gli eventuali compensi;

- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile di competenza dell'organo amministrativo.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata con avviso scritto, spedito anche a mezzo posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei membri in carica.

È presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le modifiche del presente statuto e per ogni atto di straordinaria amministrazione, è invece richiesto comunque il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto unanime di tutti i Consiglieri in carica.

In tutti i casi di parità di voto, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli

intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Alle riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo possono essere invitati a presenziare gli iscritti all'albo d'Oro dei Benefattori e dei Benemeriti della Fondazione.

La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art.28 CTS.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, che esercita su delibera del Consiglio Direttivo, ed inoltre allo stesso compete di:

a) esercitare tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione, ove ne ravvisi la necessità e l'opportunità;

c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle sue deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) attribuire, ove sia necessario ed opportuno e su deliberazione del Consiglio Direttivo, la rappresentanza della Fondazione anche ai soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal

caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, inclusi i poteri di rappresentanza, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art. 12 - Organo di controllo e Revisione Legale

L'organo di controllo è formato da un Controllore Unico.

In caso di impedimento del Controllore Unico sarà nominato un Controllore Supplente.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5,6,7 e 8, CTS; ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS.

Ai sensi dell'art. 30 CTS, l'organo di controllo sarà nominato tra gli appartenenti alle categorie individuate dall'art. 2397, comma 2, c.c.

Nel caso in cui si renda obbligatorio per la fondazione nominare altresì un revisore legale dei conti, ai sensi dell'art.31 CTS, l'Organo di Controllo potrà esercitare detta funzione qualora i suoi componenti siano soggetti iscritti al registro dei revisori legali.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, all'Ordine

dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art 28 CTS.

Art.13 - Comitato Scientifico

Ove lo ritenga utile ed opportuno, il Consiglio Direttivo può nominare, secondo le necessità, un Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione formato da personalità della scienza e della cultura particolarmente esperte nei vari rami che interessano gli scopi della Fondazione.

Al Comitato Tecnico Scientifico, composto da specialisti scelti dal Consiglio Direttivo della Fondazione, è demandato il compito di definire i progetti sanitari e sociali, ivi compresa la messa a punto di programmi personalizzati per ogni soggetto in difficoltà inserito nel processo di integrazione attivato dalla Fondazione.

Art. 14 - Bilancio e scritture contabili

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile, ai sensi degli articoli 13 e 14 del CTS.

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Art. 15 - Libri

Oltre alla tenuta delle altre scritture prescritte dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie;
- Libro delle adunanza e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I consiglieri hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Art. 16 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, ai sensi degli artt.49 e seguenti del CTS, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo, in

conformità al dettato dell'art. 9 CTS.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.